

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 18 APRILE 2019 ORE 18:00**



Sono presenti personalmente o per delegati gli avvocati / dottori come da allegato.
Il Presidente dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Assemblea in sede ordinaria

1. Breve Relazione del Segretario:

Il Segretario, Avv. Nicoletta Grassi, relaziona sull'attività svolta dal Sindacato nel 2018 e inizio 2019.

2. Relazione del Tesoriere, esame ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Tesoriere, Avv. Giulia Ceredi, relaziona e illustra il bilancio.

Dopo alcuni chiarimenti richiesti al Tesoriere, il bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti.

Assemblea in sede straordinaria

3. Modifiche allo Statuto dell'Associazione:

Il consigliere Avv. Francesco Conte illustra le modifiche allo Statuto dell'Associazione che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione, come da bozza che si allega, recante il testo coordinato con le modifiche proposte, a far parte integrante del presente verbale. Il consigliere Avv. Francesco Conte propone che le modifiche statutarie siano votate congiuntamente quale revisione integrale dello Statuto.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, esprime voto favorevole con l'unanimità dei presenti.

Sono conseguentemente approvate le modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto.

Il consigliere Avv. Francesco Conte propone che, al fine di garantirne la preventiva registrazione, le modifiche allo Statuto abbiano efficacia a partire dal giorno 1° luglio 2019, conseguentemente chiede che sia messa ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea delibera che le modifiche allo Statuto dell'Associazione, approvate in data 18 aprile 2019, siano efficaci a decorrere dal giorno 1° luglio 2019".

L'Assemblea approva la delibera all'unanimità.

L'Assemblea si conclude alle ore 19.45

Firmato Il presidente della assemblea

Nicoletta Grassi



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 17/5/19 ... 3 ... di N. 2235
pagato € 200,00
(Euro)

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Piazzola)

ALLEGATO ALL'ATTO N. 2235 DEL 19/5/19

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA E DELL'EMILIA ROMAGNA
- A.N.F. BOLOGNA

Approvato contestualmente alla costituzione dell'Associazione il 19 dicembre 1980 e modificato in
date 19 aprile 1996, 21 maggio 1999, 20 aprile 2006, 9 dicembre 2009 e da ultimo in data 18 aprile
2019.

Art. 1 - Generalità.

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna - A.N.F. Bologna" (che può anche essere denominata, in forma abbreviata, "Sindacato Avvocati - A.N.F. Bologna").
2. L'Associazione ha sede in Bologna e aderisce, come associazione territoriale, all'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.).
3. Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite, e soppresse, sezioni dell'associazione in altre località della regione Emilia-Romagna.
4. All'Associazione partecipano gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti negli albi e nei registri tenuti presso il Consiglio dell'Ordine di Bologna. Vi partecipano altresì gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti negli albi e nei registri tenuti presso gli altri Consigli degli Ordini della regione Emilia Romagna, salvo che nella sede dell'Ordine di appartenenza esista un'associazione territoriale aderente ad A.N.F. - regolarmente costituita ed operante.
5. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico e religioso.
6. L'Associazione è editrice di periodici e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Scopi.

1. L'associazione si propone di:
 - a) rivendicare l'inalienabile diritto di tutti i cittadini all'assistenza legale quale conquista permanente del progresso civile nel rispetto della libera scelta del difensore;
 - b) promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa;
 - c) portare il contributo della categoria forense nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia;
 - d) rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati onde renderli partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi anche quali lavoratori intellettuali autonomi;
 - e) tutelare e rappresentare gli interessi morale e economici e le condizioni di lavoro degli avvocati e dei praticanti;
 - f) perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi e svolgere opere di informazione ed assistenza di questi nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e dell'assistenza;
 - g) curare l'attuazione in sede locale delle iniziative assunte dall'Associazione Nazionale Forense;
 - h) promuovere ed organizzare attività e servizi a favore dei soci per facilitare l'avviamento e l'esercizio della professione;
 - i) portare il proprio contributo anche in collaborazione con altri organi e associazioni per il miglior funzionamento in sede locale dell'amministrazione della giustizia;
 - j) favorire iniziative di coordinamento delle attività sindacali a livello regionale.

Art. 3 - Adesione.

1. Possono chiedere di essere iscritti all'Associazione gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti negli albi e nei registri tenuti presso i Consigli degli Ordini di Bologna e dell'Emilia-Romagna, che esercitino effettivamente la professione.
2. La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio direttivo che delibera sulla sua accettazione entro 60 giorni dalla richiesta.
3. L'iscrizione all'Associazione comporta la contestuale adesione all'Associazione Nazionale Forense.
4. La qualità di socio si acquista a tempo indeterminato. La qualità e il diritto di socio non sono trasmissibili nemmeno per causa di morte ed è esclusa qualsiasi rivalutabilità della quota sociale. La quote associative sono versate a fondo perduto e non sono oggetto di rimborso neppure in caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi ragione.
5. La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione in caso di perdita dei requisiti di iscrizione, per decadenza in caso di mancato versamento della quota annuale, oppure per espulsione determinata da gravi violazioni degli obblighi sociali.
6. Possono richiedere il mantenimento della qualità di socio gli avvocati, già iscritti all'Associazione e che siano titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense, ancorché si siano cancellati volontariamente dall'Albo.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci.

1. I soci dell'Associazione sono tenuti:

- a) ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto dell'Associazione Nazionale Forense;
- b) a contribuire alla determinazione ed all'attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale ed a perseguire gli scopi dell'Associazione;
- c) a versare annualmente le quote di iscrizione entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, salvo il diverso termine fissato dal Consiglio direttivo;
- d) alla leale adesione alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo statuto ed alla collaborazione con gli organi direttivi per la realizzazione di tali linee.

2. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di votare negli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 5 - Organi dell'Associazione.

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Assemblea.

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente entro il mese di marzo, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti, almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea è convocata in un'unica convocazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno pubblicato sul sito web dell'Associazione ovvero affisso nelle bacheche disponibili presso gli uffici giudiziari e le istituzioni forensi e comunque comunicato direttamente agli associati, almeno



dieci giorni prima della data fissata. Detto termine potrà essere ridotto a tre giorni in caso di motivata urgenza.

3. L'Assemblea, ove non provveda alla nomina di un Presidente, sarà presieduta dal Segretario o dal Vicesegretario ovvero dal Consigliere più anziano d'età presente.

4. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; la verifica di tale diritto è effettuata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 7 - Partecipazione all'Assemblea.

1. I soci sono ammessi a partecipare all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata nominativamente ad altro iscritto.

2. Ogni partecipante può rappresentare per delega non più di un iscritto.

3. Sono ammessi al voto, personalmente o per delega, solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ivi compresa quella dell'anno in corso alla data di svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, il Tesoriere consegnerà al Presidente dell'Assemblea l'elenco degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) determina le linee programmatiche dell'azione dell'associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo con voto segreto limitato a non più di 2/3 degli eligendi scelti fra i soci aventi diritto al voto, e con le medesime modalità elegge i delegati al Congresso Nazionale di A.N.F., nonché i rappresentanti al Consiglio Nazionale di A.N.F.;
- c) elegge con voto segreto fra i soci aventi diritto al voto i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) decide in seconda istanza: sui provvedimenti di mancata ammissione, di esclusione o di decadenza dei soci assunti dal Consiglio direttivo; sulle sanzioni irrogate dal Collegio dei Probiviri.
- f) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in sede straordinaria approva lo Statuto e le sue modifiche con una maggioranza che rappresenti almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 9 - Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione, composto da membri eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni, in un numero minimo di 5 ad un massimo di 15 membri. Il numero dei membri è deciso dall'Assemblea. Ogni Consigliere non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, ad eccezione dei consiglieri di cui al comma II° che possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi. Non si computano i mandati che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno.

2. Fra i propri componenti il Consiglio direttivo elegge il Segretario, uno o più Vicesegretari e il Tesoriere.

3. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione ed ha firma disgiunta con il Segretario sui conti bancari e postali; predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e ne cura la trasmissione al Segretario dell'Associazione Nazionale Forense dopo l'approvazione dell'Assemblea; raccoglie le quote annuali spettanti Associazione e all'Associazione Nazionale Forense.

4. In ogni caso di cessazione dall'incarico il Consigliere viene sostituito dal primo dei non eletti.

5. L'appartenenza al Consiglio direttivo è incompatibile con le cariche di componente del Consiglio Nazionale Forense, consigliere di amministrazione o delegato della Cassa Forense, componente dell'Organismo Congressuale Forense, componente di Consiglio dell'Ordine o di Unione Distrettuale, componente di Consiglio Distrettuale di disciplina.

6. Il Consigliere che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente.

7. Possono essere invitati ai lavori del Consiglio direttivo e parteciparvi, pur senza diritto di voto, i soci che ricoprono cariche negli organi centrali dell'Associazione Nazionale Forense, nonché i soci che siano stati eletti, in liste presentate dal Sindacato, nel Consiglio Nazionale Forense, nel Consiglio di Amministrazione o nei Comitati dei delegati della Cassa Forense, nell'Organismo Congressuale Forense, nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o di Unione Distrettuale o in altri organismi unitari della categoria, per il periodo di durata delle loro cariche come innanzi specificate.

Art. 10 - Elezione dei Consiglieri.

1. Le elezioni ordinarie dei componenti il Consiglio direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea; detto termine di scadenza si intende fissato al 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche. Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio direttivo.

2. Le candidature dovranno venire presentate al Segretario dell'Associazione almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria che prevede all'ordine del giorno il rinnovo della carica. I nominativi dei candidati dovranno venire presentati per iscritto e saranno così presentati all'Assemblea dal Consiglio direttivo uscente.

3. Risulteranno eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

4. Saranno ritenute nulle le schede che riporteranno un numero di voti maggiore a quello consentito, ovvero compilate in modo palese o riconoscibile.

Art. 11 - Compiti del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- persegue gli scopi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale e sottopone annualmente all'approvazione della Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- determina la quota dovuta annualmente di soci e fissa il termine per il versamento;
- convoca l'Assemblea e ne determina l'ordine del giorno;
- esamina le domande di ammissione;
- si pronuncia sulle richieste di dimissioni;
- determina l'esclusione dei soci per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- determina la decadenza dei soci che non abbiano provveduto, nonostante sollecito, al pagamento della quota associativa entro il termine dell'anno solare;

2. Contro i provvedimenti di mancata ammissione, di esclusione e di decadenza assunti dal Consiglio direttivo è ammesso ricorso scritto all'Assemblea da presentarsi entro trenta giorni al Segretario che provvederà alla convocazione nei successivi novanta giorni.

3. Il Consiglio direttivo, nella determinazione della quota annuale, può prevedere importi differenziati in misura agevolata per favorire la partecipazione all'Associazione di determinate categorie. Laddove il Consiglio direttivo non abbia provveduto, entro il 31 dicembre di ciascun



anno, a determinare la quota associativa per l'anno successivo, questa si intende dovuta nello stesso importo dell'anno precedente.

4. Il Consiglio direttivo può votare sfiducia nei confronti del Segretario a maggioranza assoluta. In tal caso il Segretario decade immediatamente dalla carica. Nella medesima seduta si dovrà procedere all'elezione del nuovo Segretario.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Segretario mediante comunicazione dell'ordine del giorno, o almeno da un terzo dei Consiglieri i quali congiuntamente sottoscrivono l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio, validamente composto con l'intervento della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti, e si riunisce di regola almeno due volte al mese.

3. Uno dei membri del Consiglio, di volta in volta, assume le funzioni di segretario dell'adunanza, redigendo il verbale della riunione ed il testo delle deliberazioni. I verbali delle riunioni dovranno venire raccolti a cura del Segretario.

4. Il Consiglio direttivo dichiara decaduto il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

5. Il Consiglio direttivo può affidare particolari incarichi a ciascuno dei propri membri o anche a soci che non siano Consiglieri.

Art. 13 - Il Segretario.

1. Il Segretario rappresenta ad ogni effetto l'Associazione.

2. Dirige, coadiuvato dai Vicesegretari, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e ai deliberati del Consiglio direttivo.

3. Ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione ha potere di firma soltanto previa delibera autorizzativa del Consiglio direttivo.

4. Provvede alla convocazione del Consiglio direttivo e cura la tenuta del verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

5. Redige la relazione sull'attività complessivamente svolta, da inviare annualmente al Segretario dell'Associazione Nazionale Forense. Promuove l'azione disciplinare nei confronti di soci, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 14 - I Vicesegretari.

1. I Vicesegretari coadiuvano il Segretario nelle attività sociali e svolgono le funzioni delegate dal Segretario.

2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, questi è sostituito dal Vicesegretario designato dallo stesso Segretario, ovvero, in mancanza di indicazioni, dal Vicesegretario più anziano.

Art. 15 - Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere è il responsabile dell'acquisizione delle risorse e della gestione finanziaria, esegue i mandati di entrata e di uscita, custodisce la cassa e i valori, tiene la contabilità, propone gli schemi dei bilanci e provvede agli adempimenti fiscali.

2. Il Tesoriere ha potere di firma per ogni atto che riguardi riscossioni o pagamenti da eseguirsi nell'interesse dell'Associazione. Può rilasciare quietanze liberatorie, può riscuotere mandati o ordini di pagamento presso banche, presso tesorerie, presso uffici postali e presso qualunque altro ufficio o cassa; può emettere, girare e quietanzare titoli di credito di qualunque specie.

Art. 16 – Gruppi di lavoro.

1. Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro per l'approfondimento dei temi di studio o per realizzare attività sindacali predeterminate.
2. Ciascun gruppo di lavoro è presieduto da un Consigliere, che ne cura il coordinamento con l'attività del Consiglio direttivo e possono farne parte tutti i soci ed anche, previo invito, Avvocati e Praticanti Avvocati non iscritti all'Associazione.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia morale e disciplinare dell'associazione, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea. Al Collegio è affidata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sull'esatta applicazione dello stesso.
2. Resta in carica per tre anni ed è presieduto dal componente più anziano di età il quale provvede alle convocazioni dell'organo. Se alla scadenza del mandato vi siano procedimenti in corso dinanzi al Collegio, questo è prorogato, per la sola definizione dei medesimi procedimenti e fino alla loro conclusione, nonostante la nomina di un nuovo Collegio.
3. Il Collegio dei probiviri, su istanza del Consiglio direttivo o di qualunque socio, istruisce i procedimenti disciplinari per violazione dello statuto e per violazione degli obblighi associativi. Prima di ogni decisione il Collegio deve convocare gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti. Il Collegio delibera in camera di consiglio sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari.
4. Al Collegio possono essere anche sottoposte, per l'amichevole composizione, eventuali controversie fra i soci attinenti l'attività sindacale.

Art. 18 - Sanzioni disciplinari.

1. In caso di accertata violazione dello statuto e per violazione degli obblighi associativi, il Collegio dei Probiviri irroga la sanzione della censura verbale o scritta.
2. Nei casi di maggiore gravità può essere disposta l'espulsione dall'Associazione.
3. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso scritto all'Assemblea da presentarsi entro trenta giorni al Segretario che provvederà alla convocazione nei successivi novanta giorni.

Art. 19 - Gestione economica

1. Per tutta la durata dell'Associazione, i singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
2. In caso di scioglimento, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, all'Associazione Nazionale Forense ovvero ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. È obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un Rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



[Handwritten signature]